

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 0982 582533 cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S. G. - ROMA

RICORSO IN APPELLO

per

Avv. Pasquale Sciammarella - cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q – residente in Paola (cs) ivi elettivamente domiciliato presso il suo Studio in via Falcone e Borsellino n. 7, procuratore e difensore di sé medesimo – PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it
- APPELLANTE

contro

1) Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (COMMISSIONE RIPAM) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale Marx 15

2) Ministero Economia e Finanze in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore (C.f. 80054330586)

3) Ministero dell'Interno in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore (C.f. 97904380587),

4) Ministero della Cultura in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore (C.f. 97904380587),

5) Avvocatura dello Stato in persona del rappresentante legale pro tempore (C.f. 87717186175),

6) Formez PA Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, a Roma

7) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante pro tempore (Cf. 80188230587)

Tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi, 12, in Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 80224030527), in persona dell'Avvocato Generale, che li rappresenta e difende come per legge, con sede a Roma, in Via dei Portoghesi, 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Per la riforma della Sentenza n. 11600/2024 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 07/06/2024 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma sez. 4° - ter – non notificata - all'esito dell'udienza del 7 maggio

2024 ex art. 72 bis c.p.a. in camera di consiglio con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposta da Sciammarella Pasquale nel giudizio di annullamento nei limiti dell'interesse del ricorrente n. 07248/2023 Reg. Ric. avente ad oggetto:

RICORSO INTRODUTTIVO:

annullamento previa sospensiva della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 24/02/2023 relativa al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto dalla COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021, nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 25,125, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 22,125 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 17193° posto; - del bando di concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto dalla COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui all'art.7 c.3 attribuisce alle lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento lo stesso punteggio di 1 punto attribuito alle nuove lauree brevi triennali mentre invece consente di conseguire la somma di 2 punti ai possessori di laurea triennale e laurea biennale specialistica o magistrale.

MOTIVI AGGIUNTI:

annullamento della graduatoria finale di merito rettificata pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19/04/2023 (graduatoria rettificata successivamente a quella pubblicata in data 24/02/2023 già impugnata con ricorso principale) relativa al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto dalla COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 25,125 assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 22,125 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 17415° posto; - del bando di concorso per il

reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto dalla COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui all'art.7 c.3 attribuisce alle lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento lo stesso punteggio di 1 punto attribuito alle nuove lauree brevi triennali mentre invece consente di conseguire la somma di 2 punti ai possessori di laurea triennale e laurea biennale specialistica o magistrale.

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata ivi compreso il verbale di esito della prova scritta

SI PREMETTE

A)

1- il ricorrente ha partecipato al concorso indetto per conto dei ministeri indicati in epigrafe dalla Commissione Interministeriale RIPAM e con l'ausilio tecnico di Formez PA con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31/12/2021 (doc. 1)

2 - Il concorso era articolato in una prova scritta e una valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti, mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

3- In riferimento alla valutazione dei titoli il bando all'art. 7 c3 così specificava: "... Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale..."

In sede di compilazione della domanda il candidato odierno ricorrente dichiarava il possesso di laurea in Giurisprudenza conseguita col vecchio ordinamento in data 05/04/1990 presso l'Università di Roma La Sapienza.

4 – In data 06/07/2022 il ricorrente espletava la prova scritta mediante risoluzione del test contenuto nella busta estratta dal cui esito è risultato che il candidato avrebbe risposto erroneamente a n. 8 quesiti tra cui il n. 9 e il n. 22 contenuti nella busta estratta

e che nel provvedimento di esito impugnato vengono invece riportati rispettivamente col numero 12 e 21.

5 - In data 24/02/2023 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito di cui al concorso in oggetto codice AMM in cui il candidato-ricorrente figurava alla 17193° posizione con il punteggio di 22,125 di cui 21,125 punti per l'esame scritto e 1 punto per il titolo della laurea (doc. 2, 3);

In data 16/04/2023 il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti per conoscere i nominativi degli altri candidati ammessi in graduatoria giacché dal documento pubblicato da FORMEZ PA risultavano soltanto dei codici numerici da cui era impossibile ricavare i nominativi (doc. 4) ;

6 - Successivamente in data 19/04/2024 la suddetta graduatoria veniva rimossa dal sito internet e sostituita mediante pubblicazione sul sito <http://riqualificazione.formez.it> di nuova e diversa graduatoria rettificata con la quale venivano variate le posizioni di tutti i candidati ammessi e nella quale la posizione del candidato odierno ricorrente veniva retrocessa alla posizione n. 17415 (doc.5);

- 7 - In mancanza di un riscontro da parte dell'Ente preposto all'istanza di accesso sopra indicata, il ricorrente impugnava con ricorso e contestuale istanza cautelare (per i motivi sintetizzati nel punto B della presente premessa) la 1° graduatoria e, successivamente con motivi aggiunti, la 2° graduatoria rettificata e richiedeva altresì la rimessione in termini e la notifica del ricorso per pubblici proclami attesa la mancata comunicazione da parte degli enti preposti dei nominativi dei candidati ammessi e l'alto numero di controinteressati cui notificare il ricorso (doc. 6, 7) ;

- 8 - Con Ordinanza n. 2658/2023 del 25/05/2023, il TAR Lazio, IV Sez. accoglieva l'istanza di rimessione in termini proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo ed autorizzava la notifica dell'impugnazione per pubblici proclami con la seguente motivazione:

“.....Considerato, quanto all'istanza di remissione in termini per la notifica del ricorso introduttivo, che:

- il ricorrente risulta avere avanzato una specifica istanza di accesso tendente ad ottenere gli indirizzi dei controinteressati e quindi ha osservato la regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta (cft. Cons. Stato Sez. III, 23-02-2023, n. 1888; Cons. Stato Sez. V, 30-12-2022, n. 11721);

- *l'omessa notifica del ricorso al controinteressato ex art. 41, comma 2 c.p.a., non è addebitabile al ricorrente, che non ha ottenuto i dati a tal fine necessari entro il termine di decadenza previsto per la proposizione del gravame, pur avendo all'uopo tempestivamente interpellato l'Amministrazione;*

- *sussistono pertanto i presupposti per disporre la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio;*

Ritenuto che sussistano altresì i presupposti - stante l'elevato numero di controinteressati, autorizza la notifica per pubblici proclami"

rigettava però l'istanza cautelare per mancanza attuale del periculum in mora atteso che : “ ... *l'assegnazione del punteggio aggiuntivo rivendicato lo collocherebbe tra la posizione tra la posizione 7897 e la 7654 a distanza di oltre 6.000 candidati dall'ultimo concorrente utilmente posizionato nella graduatoria non appare ravvisabile il requisito della concretezza e della attualità del periculum in mora, atteso il carattere astratto ed ipotetico del pregiudizio, prospettato dal ricorrente nella prospettiva di futuri ed eventuali “scorrimenti” della graduatoria in questione....”*

pertanto rigettava l'istanza cautelare senza pronunciarsi sul fumus boni juris (doc. 8) ;

- che successivamente il ricorrente provvedeva nei termini e nei modi indicati nella predetta ordinanza alla notifica del ricorso per pubblici proclami (doc 9)

- che in data 23 ottobre 2023 veniva pubblicato avviso di uno scorrimento della graduatoria di n. 5.253 posizioni fino alla posizione n. 6501 (doc. 10)

- che in data 31/05/2024 veniva pubblicato ulteriore scorrimento della graduatoria di 4060 posizioni fino alla posizione 9498 (doc.11) **e che pertanto, se venisse accolto il presente ricorso, il ricorrente raggiungendo la posizione 7772° rientrerebbe nel testè indicato ultimo scorrimento e verrebbe immediatamente assunto .**

- **B** -

9 - Il ricorso di 1° grado veniva formulato in base ai motivi di eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà riguardo all'attribuzione del punteggio della prova scritta del ricorrente in riferimento ai quesiti nr. 9 e 22 della prova scritta espletata dal ricorrente – motivi dettagliatamente esposti nella parte motiva del presente ricorso.

Il quesito n. 9 veniva posto nel seguente modo : “ ***È possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti della P.A., che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro?*** ”

A No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale.

B Sì, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".

C No, la responsabilità contabile può sorgere solo nei confronti degli agenti contabili incaricati di versare le somme riscosse nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

Secondo le amministrazioni intimare la risposta esatta sarebbe stata la B) e cioè “.. Si, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto". mentre secondo il ricorrente la risposta esatta avrebbe dovuto essere la A e cioè “***A*** No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale...”

Il quesito n. 22 della busta estratta (riportato col n. 21 nell'atto impugnato) veniva posto nel seguente modo:

che cos'è un web browser?

- ***A)*** un programma utilizzato per visualizzare documenti html.

- ***B)*** entrambe le risposte sono esatte;

- ***C)*** Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet.

Secondo le amministrazioni intimare la risposta esatta sarebbe la B) e cioè “.. ...***Entrambe le risposte sono corrette***” mentre secondo il ricorrente la risposta esatta avrebbe dovuto essere la C

10 – oltre all'esito dell'esame scritto il ricorrente impugnava altresì il bando di concorso divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui all'art.7 c.3 attribuisce alle lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento lo stesso punteggio di 1 punto attribuito alle nuove lauree brevi triennali e non invece la somma di 2 punti riconosciuta ai possessori di laurea triennale e laurea biennale specialistica o magistrale e ciò in violazione sia dell'art. 97 Cost., del D.M. n.270/2004, dell'art.8 D.P.R. n.487/199 che stabiliscono l'equipollenza tra laurea vecchio ordinamento e laurea specialistica nuovo ordinamento.

- 11 Pertanto il ricorrente chiedeva l'annullamento della graduatoria nella parte in cui non gli veniva riconosciuto il punteggio di 25,125 così calcolato: 22,625 punti per l'esame scritto, 0,50 per i punti illegittimamente decurtati in sede di valutazione della prova scritta e 2 punti spettantigli per il possesso di laurea vecchio ordinamento a fronte dell' minor punteggio erroneamente attribuito pari a 22,125 punti (di cui 21,125 punti per l'esame e 1 punto per i titoli).

C)

Con Sentenza indicata in epigrafe che qui si impugna, la IV Sez. Ter del TAR Lazio Roma ha revocato la precedente ordinanza emessa dalla Sez. IV dello stesso TAR con cui aveva ammesso l'istanza di rimessione in termini del ricorrente e ordinato la notifica per pubblici proclami tempestivamente eseguita dal ricorrente e dichiarava pertanto inammissibile il ricorso con la seguente motivazione:

“ Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in ragione della pacifica omessa notifica ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall'art. 41, comma 2, c.p.a., tale essendo il soggetto che precede il ricorrente e che risulterebbe pregiudicato dall'accoglimento del gravame;

Considerato che: non rileva ai fini dell'ammissibilità del gravame l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, pur autorizzata e tempestivamente eseguita, giacché inidonea a sanare l'omessa notifica ad almeno un controinteressato al momento della proposizione del ricorso; va, infatti, revocata la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio peraltro mediante l'integrazione del contraddittorio motivata in ragione dell'istanza di accesso ai nominativi dei controinteressati avanzata dal candidato, disposta dalla Sezione IV con ordinanza cautelare n. 2685 del 25 maggio 2023: al riguardo deve tenersi conto della sopravvenuta giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui “ai fini della concessione della rimessione in termini, il ricorrente deve porre in condizione l'amministrazione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli, che consentano comunque di rispettare il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria concorsuale”, mentre nella specie l'accesso è stato chiesto solo in data 16 aprile 2024, poco prima che scadesse il termine per impugnare la prima graduatoria (26 aprile 2023) (doc. 12);

CIO' PREMESSO

La suddetta Sentenza è illegittima e ingiusta per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

A) SUL VIZIO DI MANCATA NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO

1) Difetto di motivazione e irragionevolezza in riferimento alla revoca della precedente ordinanza di rimessione in termini e notifica per pubblici proclami emessa dalla sez. IV TAR Roma del 25/05/2023 n. 2658/2023

Incorre nel difetto di motivazione e nell'irragionevolezza la Sentenza del Tar Lazio IV Sez. Ter impugnata nella parte in cui revoca la precedente ordinanza del TAR Lazio IV sez. del 25/05/2023 che aveva autorizzato il ricorrente alla notifica del ricorso per pubblici proclami riconoscendo che *"... l'omessa notifica del ricorso al controinteressato ex art. 41, comma 2 c.p.a., non è addebitabile al ricorrente, che non ha ottenuto i dati a tal fine necessari entro il termine di decadenza previsto per la proposizione del gravame, pur avendo all'uopo tempestivamente interpellato l'Amministrazione"*

E' pur vero che le ordinanze emesse in corso di causa sono revocabili dallo stesso Giudice che le ha emesse ma solo se sussistono valide ragioni che debbono essere adeguatamente motivate.

Nel caso di specie però non vi era alcuna ragione valida per revocare la precedente ordinanza: in particolare non era mai stata formulata alcuna eccezione in tal senso dalle Amministrazioni intimata né prima dell'ordinanza né successivamente infatti la questione è stata sollevata ex officio dalla Sez. IV Ter. Nè erano emersi fatti sopravvenuti o circostanze non conosciute dal medesimo Tribunale al momento della prima Ordinanza.

Nell'argomentare la propria decisione la Sez. IV Ter si è infatti limitata a dichiarare che *"... ai fini della concessione della rimessione in termini, il ricorrente deve porre in condizione l'amministrazione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli, che consentano comunque di rispettare il termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria concorsuale"*, mentre nella specie l'accesso è stato chiesto solo in data 16 aprile 2024, poco prima che scadesse il termine per impugnare la prima graduatoria (26 aprile 2023)...” Mentre, come detto in premessa, nella precedente Ordinanza del 25/05/2023 la sez. IV aveva invece ritenuto tempestiva l'istanza presentata 10 giorni prima del termine decadenziale.

Tale punto di Sentenza è illegittimo, ingiusto ed irrazionale poiché rappresenta una affermazione apodittica senza alcuna base giustificativa razionale non avendo il Giudice a quo specificato la ragione per cui ritiene lo spazio temporale di 10 giorni non ragionevolmente sufficiente per l'Amministrazione per evadere l'istanza di accesso che, nel caso di specie, consiste semplicemente nel reperire tramite terminale i dati anagrafici di un controinteressato in graduatoria e comunicarli telematicamente al

ricorrente istante via pec . Nè il Giudice a quo ha indicato quale sarebbe stato nel caso di specie il tempo minimo necessario e ragionevolmente sufficiente per consentire all'Amministrazione di assolvere all'istanza entro il termine decadenziale dei 60 giorni.

Anche a voler per ipotesi considerare quale termine *a quo* la data del 24/02/2023 (pubblicazione della prima graduatoria poi sostituita), lo spazio temporale di 10 giorni prima del termine decadenziale sarebbe, nel caso di specie, invece da ritenersi ampiamente congruo e sufficiente e ciò in quanto l'intera procedura concorsuale, in base a quanto stabilito dal bando di concorso, si svolge tra Formez Spa (preposto all'organizzazione amministrativa del concorso) e i candidati con meccanismi informatici e telematici automatici per cui l'Ente preposto sarebbe tecnicamente in grado di impiegare pochi minuti a completare l'operazione di accesso agli atti che consiste: nel ricevere l'istanza di accesso via PEC, verificare al terminale la legittimità del richiedente e trasmettere un nominativo di controinteressato al richiedente sempre via PEC. Ma anche a voler immaginare uno spazio temporale il più largo e comodo possibile, una tale operazione non impiegherebbe più di una settimana ad essere completata. E a riprova di quanto appena detto, si fa presente che, per lo stesso concorso, il ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso per conoscere il numero di candidati che aveva manifestato preferenza di amministrazione a seguito del primo scorrimento (operazione questa di gran lunga molto più complicata!) e in tale circostanza l'Amministrazione aveva ottemperato nel giro di 6 giorni (doc. 13) .

Ciò dimostra l'errore di valutazione tecnica del Giudice a quo.

Del resto, la questione circa il tempo ragionevolmente necessario per una Amministrazione per evadere una istanza di accesso è una valutazione che solo la medesima Amministrazione può compiere e non certo il Giudice ex officio il quale non ha a disposizione i dati circa i tempi medi di assolvimento delle pratiche burocratiche di un ente pubblico che non sia un ufficio giudiziario. E, come detto, nel caso di specie nessuna eccezione o richiesta di inammissibilità per tardività della istanza di accesso è stata mai avanzata dalle Amministrazioni intimare le quali nulla obiettando al riguardo durante tutto il processo di 1° grado hanno implicitamente riconosciuto la tempestività dell'istanza di accesso agli atti ai fini dell'ottenimento rimessione in termini a favore del ricorrente.

A meno che non si voglia ritenere che per soddisfare il requisito della ordinaria diligenza ai fini della scusabilità per la mancata notifica del ricorso ad un controinteressato (art 37), l'istanza di accesso debba essere presentata non oltre 30 giorni prima della scadenza del termine per impugnare l'atto (cioè entro il termine di legge concesso all'Ente per evadere l'istanza di accesso) . Ma una tale ipotetica interpretazione implicherebbe voler fissare per via giudiziaria un termine processuale di ordine generale per l'applicabilità dell'art. 37 e 41, 4° comma CPA in caso di impugnazione di atto con controinteressati non facilmente individuabili con inevitabile violazione delle prerogative del legislatore – unico competente a imporre oneri e termini processuali di ordine generale.

Una tale interpretazione inoltre violerebbe i diritti di cui all'art. 3 Cost perché costringerebbe chi non è in possesso dei dati anagrafici dei terzi controinteressati ad iniziare la procedura impugnatoria 30 giorni prima del termine decadenziale generale di 60 giorni con grave discriminazione e nocimento dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti.

2) Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 37 e 41 cpa – ingiustizia manifesta.

Indipendentemente dalla censura sopra esposta la Sentenza impugnata è comunque illegittima e ingiusta per erronea interpretazione ed applicazione degli art 37 e 41 cpa e per manifesta ingiustizia.

Infatti la mancata indicazione dei nominativi dei candidati ammessi in graduatoria (essendo riportati solo dei codici numerici) comporta la mancata individuazione degli stessi nell'atto impugnato e quindi l'inapplicabilità al caso di specie del comma 2 dell'art 41 cpa nella parte in cui dispone la notifica ad almeno un controinteressato che sia "individuato" nell'atto impugnato .

E ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva richiesto in ricorso l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami atteso l'elevato numero di controinteressati in graduatoria.

A tal riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è concorde nel ritenere che “ ... Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da

consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa. ([Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3911 del 11 giugno 2019](#)).

Una recente Sentenza del Consiglio di Stato (**Cons. di Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1414**) **ha ritenuto** che l'applicazione della notifica per pubblici proclami possa essere richiesta anche in assenza della previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato, sempre che la relativa istanza venga richiesta tempestivamente (entro il termine decadenziale per la proposizione del ricorso) e che vi sia una situazione di particolare difficoltà nel procedere alla notificazione nelle forme ordinarie (a causa del numero delle persone da chiamare in giudizio).

Appare evidente dunque che l'interpretazione data dal Tar Lazio nella Sentenza risulta errata e che pertanto deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla rimessione in termini e/o la facoltà di avvalersi della notifica per pubblici proclami – cosa che era stata già riconosciuta dalla Tar Roma sez. IV con l'ordinanza richiamata in premessa.

3) Travisamento dei fatti in ordine all'individuazione della graduatoria applicabile per il caso di specie - assoluta impossibilità giuridica e di fatto di individuare un controinteressato in base alla graduatoria pubblicata il 24/02/2023

Inoltre il Giudice a quo ha errato nell'individuare nella 1° graduatoria pubblicata il 24/02/2023 l'atto in base al quale ricavare il nominativo del terzo controinteressato e di conseguenza effettuare il conteggio dei giorni per verificare la tempestività della presentazione dell'istanza di accesso agli atti al fine di concedere la rimessione in termini.

Come infatti già osservato sopra, la graduatoria codice AMM impugnata pubblicata il 24/02/2023 sul sito formez-PA fu poi successivamente rimossa dal sito e sostituita da altra pubblicata sullo stesso sito il 19/04/2023. Inoltre l'avviso della predetta 1° graduatoria, diversamente da quanto stabilito dal bando di concorso (art 9) non venne mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale così come invece stabiliva il bando di concorso. Infatti, a seguito di interrogazione fatta sul sito ufficiale della Gazzetta

Ufficiale risulta che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato solo l'avviso relativo alla successiva graduatoria rettificata (doc 13) per cui la 1° graduatoria pubblicata sul sito formez.it il 24/02/2023 è da ritenersi giuridicamente inesistente sia perché sostituita in toto da quella successiva modificata sia perché non fu mai pubblicato il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tanto vero che attualmente la 1° graduatoria non è sparita da sito internet di Formez perché rimossa definitivamente.

Per cui anche se, per ipotesi, l'ente preposto avesse comunicato tempestivamente il nominativo di un terzo controinteressato figurante nella prima graduatoria sostituita, ciò sarebbe stato perfettamente inutile e privo di valore giuridico perché sarebbe stato impossibile stabilire se il soggetto ipoteticamente individuato fosse o meno un reale controinteressato attesa la successiva variazione di tutte le posizioni in graduatoria a seguito della nuova graduatoria.

In altri termini fino alla data del 19/04/2023 (data di pubblicazione della graduatoria rettificata) era ed è giuridicamente impossibile individuare un terzo controinteressato sia perché l'Ente preposto non ha mai fornito un nominativo corrispondente al codice numerico pubblicato sia perché, anche se l'avesse fornito, sarebbe stato comunque giuridicamente inutiliter dato alla luce della successiva sostituzione della graduatoria che ha modificato l'ordine di tutte le posizioni dei candidati e della mancata pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

- B - SUL MERITO DEL RICORSO

Tanto premesso, essendosi il primo Giudice, come visto del tutto erroneamente, "fermato" ai soli aspetti di rito della vicenda – assorbendo, per effetto della censurabile declaratoria di inammissibilità del gravame di primo grado, le censure di merito contenute nell'impugnativa originaria – qui di seguito si riportano affinché, superate le prefate statuizioni di rito, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sempre in riforma della pronuncia appellata, possa, auspicabilmente in positivo, deliberare sui relativi motivi di gravame avverso i provvedimenti impugnati e ciò anche alla luce del fatto che, a seguito della sopra richiamata ordinanza della sez. IV del 25/05/2023 n. 2658/2023 che aveva rimesso in termini il ricorrente ed autorizzato la notifica per pubblici proclami (notifica regolarmente eseguita), il contraddittorio tra le parti si era regolarmente costituito per cui a modesto avviso del ricorrente risulterebbe applicabile il comma 1

dell'art. 105 Cpa che contempla il rinvio al primo Giudice solo nel caso non si sia costituito regolare contraddittorio.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

1) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà nell'attribuzione del punteggio della prova scritta del ricorrente in riferimento ai quesiti nr. 9 e 22 della prova scritta espletata dal ricorrente in data 06/07/2022 e riportati nell'atto impugnato rispettivamente con i numeri 7 e 12 attesa la erronea formulazione degli stessi.

1) In riferimento al quesito n. 9 (indicato nel verbale di esito impugnato col n. 12) **9) È possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti della P.A., che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro?**

A No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale.

B Sì, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".

C No, la responsabilità contabile può sorgere solo nei confronti degli agenti contabili incaricati di versare le somme riscosse nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

Qui le Amministrazioni intime, contrariamente alla dottrina tradizionale secondo cui il procedimento di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti è attuabile solo nei confronti dei dipendenti pubblici ritengono invece che la risposta esatta sia la B probabilmente rifacendosi erroneamente ad una recente elaborazione giurisprudenziale della Corte dei Conti che ha esteso la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti non dipendenti (in senso stretto) della P.A. danneggiata, **ma comunque legati alla stessa da un rapporto di servizio**, che si configura quando una persona fisica, o anche giuridica (es. banca tesoriere di un ente pubblico, società concessionaria per la riscossione), venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita sia autoritativamente che convenzionalmente dello svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività amministrativa.

E' certamente vera la predetta elaborazione giurisprudenziale (anche se nel quesito tale figura giuridica avrebbe dovuto essere specificata), **però le Amministrazioni intime nella formulazione del quesito non si sono accorte di un errore assolutamente assorbente e dirimente** e cioè che tale elaborazione giurisprudenziale si riferisce

all'ipotesi di danno erariale commesso sì da “non dipendenti pubblici” ma comunque legati da rapporto di servizio **e quindi autorizzati** a lavorare per la p.a.

Ma – si richiama l'attenzione sul fatto che - il quesito concorsuale n. 9 parla di “non dipendenti”..... **senza legale autorizzazione.....!**

Pertanto la categoria giurisprudenziale cui probabilmente si riferiscono le Amministrazioni intamate non è quella cui si riferisce il quesito concorsuale poiché, ad es. il bancario che svolge funzioni di tesoreria di enti pubblici è sì un “non dipendente pubblico” ma comunque è **autorizzato** a farlo. Mentre il quesito concorsuale parla a chiare lettere di soggetti “**non autorizzati**” **che si ingeriscono nel maneggio del denaro.**

E' quindi evidente che la risposta B non è quella esatta.

E' invece esatta la “A” (quella scelta dal candidato) poiché un “non dipendente pubblico” (che, senza altra specificazione, può essere ritenuto qualsiasi estraneo alla p.a. che per qualsiasi motivo abbia illegalmente accesso in un Ufficio di tesoreria o un truffatore informatico che viola il server della tesoreria dell'Ente pubblico e varia a suo piacimento i dati contabili) che quindi **senza autorizzazione** si ingerisce nel maneggio di denaro di ente pubblico non sta compiendo una attività passibile di responsabilità erariale ma semplicemente sta commettendo un reato contro la pubblica amministrazione che può, a seconda dei casi, essere il reato base (configurabile con dolo generico) di USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE (*art. 347 c.p. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni*) oppure, a seconda degli obiettivi finali, il reato di furto o di truffa o falsificazione etc.

Tutti reati perseguibili d'ufficio per cui il procedimento penale risulta necessario, obbligatorio ed inevitabile: da ciò si evince che la risposta esatta sia la “A” (quella scelta dal candidato ricorrente) e cioè l'azione risarcitoria a favore dell'ente pubblico danneggiato non può che svolgersi all'interno del necessario e obbligatorio procedimento penale e non certo in un processo per responsabilità contabile.

2) In riferimento al quesito n. 22 (doc. 3) (indicato nel verbale di esito impugnato col numero 21 doc. 4)

22) Che cos'è un web browser?

A Un programma utilizzato per visualizzare documenti html.

B Entrambe le risposte sono corrette.

C Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet.

devesi preliminarmente rilevare che **la risposta B è dal punto di vista della logica elementare totalmente errata**. Ed infatti è evidente che dovendo il candidato scegliere la definizione esatta tra una che è vera solo in via molto residuale e quindi non è quella esatta (*il web browser serve a visionare i documenti html*) e un'altra che invece è vera totalmente e quindi è quella esatta (*il web browser consente all'utente di accedere alle risorse di internet.*) la risposta corretta non può che essere quella esatta (cioè quella completa) e non entrambe.

E' infatti notorio ormai anche ai più profani che un web browser moderno non si limita solo a visualizzare documenti html (tra l'altro protocollo ormai desueto soppiantato da SHTML, XML, php, pdf, java, javascript e altri più moderni) ma serve a tante altre cose e cioè accedere a tutte le risorse internet (ad es. leggere la posta elettronica, o un documento pdf o uno script java, guardare una immagine jpeg o un video e tante altre cose ancora) che è appunto la risposta C.

Ad es. se si chiede cosa è una matita : a) strumento a grafite per scrivere, disegnare e colorare; b) strumento che serve a scrivere numeri ? Entrambe le risposte sono vere ma quella esatta è solo la prima e non entrambe! In altri termini c'è una differenza logica tra definizione parzialmente vera (scrivere numeri) e definizione completamente esatta (strumento a grafite per scrivere, disegnare e colorare) ove la finalità del test è quella di scegliere la risposta esatta; mentre, come detto, la risposta parzialmente vera non è quella esatta.

Inoltre una tale formulazione viola il principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa che nel caso di prova concorsuale a quiz, impone che i quesiti, in quanto destinati a ricevere risposta in tempi brevi devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. E ciò anche al fine di non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015) — (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040;), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ai fini della decisione si evidenzia che la questione può ben essere risolta in base al principio del **fatto notorio , ricavabile anche da una semplice lettura di qualsiasi manuale di informatica, in via subordinata, ove necessario si chiede CTU.**

In wikipedia: “... In *informatica* il browser Web (o semplicemente browser /'braoʒə(r)/), in italiano navigatore Web,[1] è un'applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse sul Web. Tali risorse (come pagine web, immagini o video) sono messe a disposizione sul World Wide Web (la rete globale che si appoggia su Internet), su una rete locale o sullo stesso computer dove il browser è in esecuzione. Il programma implementa da un lato le funzionalità di client per il protocollo HTTP, che regola il download delle risorse dai server web a partire dal loro indirizzo URL; dall'altro quelle di visualizzazione dei contenuti ipertestuali (solitamente all'interno di documenti HTML) e di riproduzione di contenuti multimediali (rendering). Tra i browser più utilizzati vi sono Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera e Internet Explorer.

II

violazione dell'art. 97 Cost., del D.M. n.270/2004, dell'art.8 D.P.R. n.487/1994, - illogicità e irragionevolezza nell'equiparazione della laurea triennale alla laurea del vecchio ordinamento e disparità di trattamento rispetto ai possessori di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento ai quali viene invece riconosciuto un ulteriore punto oltre a quello spettante per la laurea triennale base

Il bando di concorso all'art. 7 ha stabilito: . “Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

I punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”

Con ciò la Commissione RIPAM attribuisce il medesimo punteggio a titoli universitari diversi, ritenendo equipollente il diploma di laurea triennale al diploma di laurea del vecchio ordinamento posseduto dal ricorrente.

Tale equiparazione però rappresenta una chiara violazione di legge poichè l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla normativa statale generale e pertanto non è consentito alla pubblica amministrazione in sede di formulazione di un bando di concorso di effettuare una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari contenuta nel D.M n° 509 del 03 novembre 1999,(confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

In particolare, i prefati regolamenti statali disciplinano i vari titoli di studio universitari secondo vari livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Per quel che ci occupa, alla luce della normativa statale recata dal D.M n° 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) emerge chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale e il corso di laurea magistrale del vecchio ordinamento, che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge soprattutto in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea triennale di I livello "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali", mentre la laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato" (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. 270/2004).

Quanto alla durata, va evidenziato che per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea di primo livello, occorre frequentare ulteriori due anni (art. 8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) di corso universitario, con la richiesta di un maggiore impegno.

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che la Commissione RIPAM nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti alla procedura concorsuale non avrebbe potuto equiparare, con l'attribuzione del medesimo punteggio (1 punto) il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per le lauree del previgente ordinamento).

Inoltre tale ingiusta equiparazione determina una illegittima disparità di trattamento tra i possessori di laurea vecchio ordinamento e i possessori di laurea magistrale o specialistica nuovo ordinamento poiché a questi ultimi, in base a quanto stabilito dall'impugnato bando, vengono riconosciuti 2 punti e cioè 1 punto spettante per la laurea base triennale e un ulteriore punto spettante per la laurea biennale specialistica o magistrale mentre invece, in base ai Decreti Ministeriali sopra menzionati, le lauree vecchio ordinamento debbono essere valutati equipollenti alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento.

L'ingiustizia manifesta dell'assimilazione della laurea triennale alla laurea del vecchio ordinamento è stata pronunciata più volte dalla giurisprudenza da ultimo sentenza TAR Lazio 239/2023 che richiama il seguente principio: "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022).

CALCOLO DEL PUNTEGGIO RICHIESTO

Complessivamente in base a quanto sopra rilevato la graduatoria definitiva va annullata nella parte in cui ha decurtato 0,50 punti (2 x 0,25) e non ha riconosciuto n. 2 risposte esatte pari a 1,50 e non riconosce 2 punti ai possessori di laurea conseguita nel vecchio ordinamento.

Complessivamente deve essere riconosciuto al ricorrente il punteggio di 25,125 (di cui 22,625 punti per l'esame scritto, 0,50 per i punti illegittimamente decurtati in sede di valutazione della prova scritta e 2 punti spettantigli per il possesso di laurea vecchio ordinamento) a fronte del minor punteggio erroneamente attribuito pari a 22,125 punti (di cui 21,125 punti per l'esame e 1 punto per i titoli)

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris è sorretto dai motivi di ricorso.

Il periculum in mora nel caso di specie è concreto e attuale in quanto, a seguito del secondo scorrimento della graduatoria del 31/05/2024 fino alla posizione 9848 indicato in premessa, il ricorrente, nel caso di accoglimento del ricorso, verrebbe immediatamente assunto al lavoro in quanto raggiungerebbe la posizione 7772° e quindi rientrerebbe in pieno nel suddetto scorrimento che è ancora in corso.

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio rischio di perdere una sicura occasione di lavoro;

senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di “*chance*” da parte ricorrente.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'ideale misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

Solo in una prospettiva subordinata si chiede quantomeno fissarsi in via cautelare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA tenendo presente che in primo grado era stata eseguita la notifica per pubblici proclami e quindi si era costituito regolare contraddittorio

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, CPA

Come dettagliatamente esposto in premessa, il ricorrente aveva proposto istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i dati anagrafici di un controinteressato in graduatoria per la notifica del ricorso ma senza ottenere alcun riscontro dalle Amministrazioni intimare. Pertanto chiedeva al Tar di essere rimesso in termini e di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami atteso l'elevato numero di candidati controinteressati.

A seguito della suddetta istanza il Tar Lazio sez. IV con Ordinanza n. 2658/2023 del 25/05/2023 rimetteva in termini il ricorrente ed autorizzava la notifica del ricorso per pubblici proclami. Tale Ordinanza veniva poi revocata con la Sentenza emessa dalla Sez. IV TER del Tar Lazio che qui si impugna.

Si chiede pertanto che L'Ecc. Consiglio di Stato voglia confermare la legittimità e la giustizia della precedente Ordinanza annullando la successiva Sentenza impugnata e voglia pertanto rimettere in termini il ricorrente con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami anche per il presente appello ex art 41 comma 4 Cpa.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'On. Consiglio di Stato adito voglia così provvedere:
in accoglimento del presente ricorso e dell'istanza cautelare ivi contenuta voglia, previa concessione di idonea tutela interinale e previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nella surriportata istanza, annullare e/o riformare l'appellata sentenza e conseguentemente, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare la graduatoria definitiva di merito in oggetto nella parte in cui

Avv. Pasquale Sciammarella
Via Falcone e Borsellino 7
87027 PAOLA (Cs)
Tel / fax 0982 582533 cell 3470099653
p.iva 01943790780
cod. fisc. SCMPQL64H08D086Q
PEC: avvpasqualesciammarella@pec.it

assegna al ricorrente il punteggio complessivo pari a 22,125 punti (di cui 21,125 punti per l'esame e 1 punto per i titoli) e non invece il reclamato maggiore punteggio di punti 25,125 (di cui 22,625 punti per l'esame scritto, 0,50 per i punti illegittimamente decurtati in sede di valutazione della prova scritta e 2 punti spettantigli per il possesso di laurea vecchio ordinamento) ad esso spettante;

- condannare delle Amministrazioni intimate, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a a riformulare la graduatoria sulla base del punteggio reclamato nella presente impugnazione;

- condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.

- Si produce fascicolo del 1° grado.

Ai fini del versamento del contributo unificato per il presente ricorso si dichiara che il valore è indeterminabile per cui è previsto un contributo di euro 325,00 e nel caso di specie vi è esenzione per limiti di reddito come da autocertificazione.

Paola / Roma 12/07/2024

Avv. Pasquale Sciammarella